

|          |                                                                                |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                |  |
| Prot. n. | del                                                                            |  |
|          | COMUNE DI MONSUMMANO TERME                                                     |  |
|          | Provincia di Pistoia                                                           |  |
|          | OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E                              |  |
|          | BROKERAGGIO ASSICURATIVO                                                       |  |
|          | L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno _____ (_____) del mese di          |  |
|          | _____                                                                          |  |
|          | TRA                                                                            |  |
|          | 1) Il <b>COMUNE DI MONSUMMANO TERME</b> , codice fiscale 81004760476,          |  |
|          | con sede legale in Piazza IV Novembre n. 75/H, rappresentato dal Dirigente del |  |
|          | Settore _____ In esecuzione                                                    |  |
|          | dell'art.107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dell'art. 99 dello Statuto    |  |
|          | Comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 16 del 23/09/2024, in seguito      |  |
|          | denominato anche COMUNE o COMMITTENTE.                                         |  |
|          | 2) _____, con sede legale a _____ C.F./P. IVA _____,                           |  |
|          | rappresentata da _____, in seguito denominato anche                            |  |
|          | BROKER.                                                                        |  |
|          | PREMESSO                                                                       |  |
|          | - CHE con determinazione dirigenziale n. 431 del 27/07/2022 si prendeva atto   |  |
|          | e si approvavano gli esiti della procedura aperta, mediante aggregazione della |  |
|          | domanda da parte della Stazione Unica Appaltante gestita                       |  |
|          | dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia, con una procedura centralizzata   |  |
|          | espletata attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana    |  |
|          | (START), che ha coinvolto anche la Provincia di Pistoia ed il Comune di        |  |
|          | Monsummano Terme, finalizzata all'affidamento dei servizi di consulenza e      |  |
|          |                                                                                |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | brokeraggio assicurativo, esperita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e      |  |
|  | ss.mm.ii, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più              |  |
|  | vantaggiosa;                                                                       |  |
|  | - CHE con determinazione dirigenziale n. 785 del 06/12/2024 si procedeva con       |  |
|  | la disposizione a contrarre tramite l’espletamento della gara mediante             |  |
|  | aggregazione della domanda delle amministrazioni convenzionate con la              |  |
|  | Stazione Unica Appaltante, con una procedura centralizzata gestita dalla           |  |
|  | medesima SUA;                                                                      |  |
|  | - CHE con la medesima determinazione si procedeva all'indizione di gara            |  |
|  | d'appalto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell’art. 71 del D.lgs  |  |
|  | 36/2023, da aggiudicarsi, per le motivazioni descritte in narrativa, con il        |  |
|  | criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 108 del citato |  |
|  | Codice, in modo da garantire la continuità delle prestazioni oggetto dell’appalto  |  |
|  | medesimo;                                                                          |  |
|  | - CHE con Determina n.                                                             |  |
|  | - CHE il CIG derivato per il presente procedimento è -----;                        |  |
|  | TUTTO CIO' PREMESSO                                                                |  |
|  | SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:                                             |  |
|  | ART.1 – OGGETTO                                                                    |  |
|  | Il servizio in oggetto concerne lo svolgimento dell’attività di Broker di          |  |
|  | assicurazione ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e |  |
|  | successive modificazioni e integrazioni. Il Broker si impegna a fornire al         |  |
|  | committente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo     |  |
|  | in materia assicurativa, secondo quanto espressamente previsto all'art. 2 del      |  |
|  | Capitolato.                                                                        |  |
|  | 2                                                                                  |  |

## ART. 2 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

Resta in capo al committente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Comune autorizza il Broker, all'interno dei sopraindicati termini, a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici, richiamando quanto previsto all'art. 3 del Capitolato.

## ART. 3 – TRASFERIMENTO PRATICHE

Il broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

## ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio avrà durata fino al 31/03/2028, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici di seguito indicato come “Codice”) , agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove risultino più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato (proroga tecnica) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni di cui all’art 120, co. 11, del Codice. In tale caso il Broker è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## ART. 5 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | L'importo contrattuale complessivamente stimato dell'appalto per il Comune di    |  |
|  | Monsummano Terme, comprese le opzioni di rinnovo, quinto d'obbligo e di          |  |
|  | proroga tecnica è pari ad euro 37.229,27                                         |  |
|  | (trentasettemiladuecentoventinove//27) di cui provvigioni per il triennio euro   |  |
|  | 17.182,75 (diciassettemilacentoottantadue//75), opzione di rinnovo 24 mesi       |  |
|  | euro 11.455,14 (undicimilaquattrocentocinquantacinque//14), opzione quinto       |  |
|  | d'obbligo euro 3.436,55 (tremilaquattrocentotrentasei//55) ed opzione art. 120   |  |
|  | c. 1 euro 5.154,83 (cinquemilacentocinquantaquattro//83);                        |  |
|  | ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO                                              |  |
|  | Per l'espletamento del servizio non graveranno sull'Ente oneri diretti per       |  |
|  | compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata dalle          |  |
|  | compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture        |  |
|  | assicurative dell'Ente.                                                          |  |
|  | Il Broker non potrà pertanto pretendere dall'Ente alcun compenso né rimborso     |  |
|  | spese di sorta né alcun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso in cui |  |
|  | non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon  |  |
|  | esito della relativa gara.                                                       |  |
|  | Le percentuali di provvigione da applicare ai contratti assicurativi sono quelle |  |
|  | risultanti dalla tabella riportata nel Capitolato.                               |  |
|  | La revisione prezzi sarà prevista e disciplinata nei capitolati delle polizze    |  |
|  | assicurative stipulata dall'Ente con l'intermediazione del broker, con           |  |
|  | conseguente rideterminazione dell'importo della provvigione da riconoscere al    |  |
|  | broker stesso.                                                                   |  |
|  | ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI                                        |  |
|  | Il Comune provvederà al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker,     |  |
|  |                                                                                  |  |

entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte; la corresponsione al Broker concretizza a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso e avrà valore liberatorio per l'Ente, eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie assicuratrici causati dal Broker, non saranno pertanto imputabili all'Ente bensì esclusivamente al Broker.

Il Broker dovrà trasmettere i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importi, coordinate bancarie etc.) almeno 40 (quaranta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze e si impegna a trasmettere al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento dei premi.

#### ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il Broker ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi del ----- del D.Lgs. 36/2023, mediante polizza -----

#### ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, a pena di nullità, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti danno atto che, ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3 della Legge n. 136/2010, aggiunto dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2010, n. 217, "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

contratto".

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge il conto

corrente dedicato non in via esclusiva all'affidamento è il seguente:

banca-----

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

-----

#### ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per grave inadempimento e del risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dall'Ente. In considerazione della peculiarità del contratto è altresì vietato il subappalto.

#### ART. 11 – VARIANTI

Il Comune si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dall'Ente/dagli Enti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

#### ART. 13 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, qualora le stesse non siano composte in via bonaria o amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente quello di Pistoia. E' escluso il giudizio arbitrale.

#### ART. 14 – ONERI FISCALI

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 7 della tabella – Atti per i quali non vi è obbligo

di chiedere le registrazioni – del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della tabella A di cui all'allegato I.4 del

D.Lgs 36/2023

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile, per il Comune all'indirizzo url: [www.comune.monsummano-terme.pt.it](http://www.comune.monsummano-terme.pt.it), per l'impresa presso la sede del titolare.

2. Per l'Ente il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monsummano Terme in persona del Sindaco pro tempore Simona De Caro domiciliata per la carica presso il Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre n. 75/h.

3. Per il Broker il titolare del trattamento dei dati è ----- in persona di ----- .

4. L'Ente committente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

ART. 16 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Broker si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'Ufficio Responsabile del Procedimento.

ART. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente atto si rinvia agli atti di gara ai regolamenti e alle leggi in materia.

Per il Comune di Monsummano Terme

Dott. Marco Fattorini firmato digitalmente

Per il Broker

-----firmato digitalmente